



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Alessandro Volta”



Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126
web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it
C.F. 80016540827



Prot. n.
CRC. N. 15

Palermo, 11/09/2018

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE
AI SIGG. GENITORI
AL D.S.G.A.
ALBO

SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it

OGGETTO: MODALITA' DI GESTIONE USCITA STUDENTI - DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le modalità organizzative riguardo l'uscita degli studenti dai locali scolastici.

Si ritiene opportuno premettere un fondamentale passo di una pronuncia giurisprudenziale in merito al problema dei tempi e delle modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola. La Cassazione civile, Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/1999, pronunciandosi in merito, ha così circostanziato gli ambiti di responsabilità: "L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico".

Applicando il principio sopra richiamato, la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una istituzione scolastica, comporta per quest'ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità del giovane.

(vedasi Cass. Sez. III, 19/2/1994 n. 1623; Cass 5/9/86 n. 5424 e Cass. Sez: III 30/12/1997 n. 13125).

Alla luce di tali ricorrenti orientamenti giurisprudenziali, si ritiene legittimo che gli alunni possano uscire anticipatamente solo se prelevati da chi esercita la potestà genitoriale o loro delegati con delega scritta.

Per quanto concerne la consegna alla fine delle lezioni, si richiama, in aggiunta a quelle di cui sopra, quanto affermato ancora dalla Cassazione con le sentenze 6937 del 23/6/1993 Sez III e 12424 del 10/12/1998 Sez III che così si esprime: "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno".

Ed ancora "in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c. il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto".

La materia molto controversa è stata oggetto di interpretazioni anche molto diverse da parte di avvocati ed esperti nonché di istituzioni autorevoli come l'Avvocatura dello Stato (pareri del 4/12/2000 e del 10/1/2001 della sezione di Bologna) e le autorità pubbliche a tutela dei minori (parere dell'Ufficio del pubblico tutore dei minori della regione Friuli del 15/10/2004).



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Alessandro Volta”



Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126
web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it
C.F. 80016540827



Sul piano strettamente legale, e volendo interpretare in modo letterale l'art. 591 del Codice penale (abbandono di minore) e gli art. 2047 e 2048 del codice civile (obbligo di vigilanza sui minori e risarcibilità dei danni da essi cagionati), il genitore, il tutore o l'insegnante di un minore non dovrebbero mai lasciarlo senza assistenza.

In particolare il docente dovrebbe consegnare il minore o ad un altro docente o al genitore o a un suo delegato. Solo così si è sicuri di non incorrere in errore e responsabilità.

Di contro, l'applicazione meccanica e generalizzata di questa norma cozza non solo con la consuetudine consolidata nelle scuole e nelle famiglie, ma anche con il diritto del minore alla graduale acquisizione della propria autonomia.

I Sigg. Genitori degli alunni minorenni sono invitati, pertanto, a voler comunicare le modalità di prelievo del proprio/a figlio/a al termine delle lezioni e la/le persona /e delegate al ritiro, compilando e consegnando presso l'Ufficio allievi, l'allegato modello con allegato il documento di identità della/e persona/e delegate.

Resta inteso che l'eventuale uscita anticipata dello studente minore, sarà autorizzata solo in presenza di un adulto accompagnatore e che, al termine delle lezioni, si darà per certa la presenza, davanti la scuola, dei genitori e/o dei delegati al prelievo dei minori.

Con la presente si ritiene assolto il dovere della scuola di comunicare alle famiglie le modalità di organizzazione e gestione del problema di cui all' oggetto.

Il Dirigente scolastico

Matteo Croce

AFFISSA ALL'ALBO IL 12/09/2018